

IL PRESIDENTE

RILEVA come sia il primo Consiglio Comunale senza il Consigliere e Vice Sindaco Ortolan Valter.

Chiede un minuto di silenzio in suo ricordo.

Il Consigliere Gentile legge un proprio documento che si allega al presente provvedimento, che ricorda la figura dello scomparso Consigliere Comunale.

Il Consigliere Romano, fa presente come non sia facile parlare di Valter. Ne ricorda la figura umana, professionale e politica, l'inizio dell'intervento "Palablù", del fatto che teneva conto delle esigenze della collettività e non le sue personali, di aver sempre ascoltato la sua parola, che dava suggerimenti anche se era consigliere di minoranza, ritenendo che non si possa dimenticarlo.

Il Sindaco si unisce alle parole sentite e manifesta la volontà di continuare i progetti iniziati assieme.

Il Sindaco relaziona in merito al punto dell'ordine del giorno.

Il Consigliere Romano prende atto che nulla è stato variato.

Uditi i vari interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs 30.12.1992 n. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili;

VISTI in particolare gli articoli 6 e 8 del D.Lgs. n. 504/1992, nella loro versione vigente;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili "I.C.I.";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 che fissa entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali;

DATO ATTO che la determinazione delle aliquote e i criteri di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dal 2008 è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1 comma 156 della legge 27.12.2006 n. 296;

DATO ATTO che la Legge 449/1997 all'art. 1, comma 5, dà facoltà ai Comuni di fissare aliquote agevolate per incentivare il recupero del patrimonio edilizio nonché per altri interventi;

DATO ATTO altresì, che l'art. 16 della Legge 8.11.2000 n. 328 dà facoltà ai comuni di prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura;

RICHIAMATO l'art. 77/bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008, che sospende il potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi;

RITENUTO di confermare le misure delle aliquote e della detrazione per abitazione principale già approvate per l'anno 2009 anche per il periodo di imposta 2010, constatato che le esigenze di bilancio impongono la fissazione delle stesse aliquote e che l'attività di liquidazione e accertamento della materia imponibile è ancora in corso;

RITENUTO opportuno fissare anche per l'anno 2010 l'aliquota agevolata dell'uno per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici (da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori), con esclusione della facoltà di applicarla agli interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

RITENUTO opportuno confermare in € 181,00 anche per l'anno 2010 la detrazione stabilita dall'art. 8 c. 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili "ICI" per i soggetti pensionati che abbiano i requisiti ivi indicati;

RITENUTO, altresì, per l'anno 2010 di confermare in € 181,00 la detrazione per abitazione principale per i soggetti che abbiano almeno 3 figli minori;

RICHIAMATO l'art. 1 del D.L. 27.5.2008 N. 93 convertito nella Legge n. 126 del 24.7.2008 con il quale viene esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e sue assimilazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota prevista e le relative detrazioni di imposta;

RITENUTO, inoltre, allo scopo di facilitare gli adempimenti connessi al calcolo ed al versamento dell'ICI a tutti i soggetti interessati (contribuenti, caaf, studi professionali, ecc.), di aderire allo schema di determinazione delle aliquote e detrazioni proposto dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, che ha già reso disponibili sul proprio sito i dati relativi agli anni di imposta dal 2001 e seguenti di tutti i Comuni della provincia di Treviso aderenti;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

VISTI gli artt. 23 e 41 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, disciplinanti rispettivamente il "quorum strutturale" e il "quorum funzionale";

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n.15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2010 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.:

ALIQUOTE

a) 4 (quattro) per mille - abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9:

- abitazione principale e relative pertinenze accatastate nella categorie C2, C6 e C7;
- abitazione in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori/figli – figli/genitori), previa comunicazione all'Amministrazione comunale

b) 7 (sette) per mille: per gli alloggi non locati e relative pertinenze, per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

- gli alloggi, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione degli immobili, non si considerano sfitti per il periodo di anni due a decorrere dalla data di ultimazione lavori;
- gli alloggi non si considerano sfitti per il periodo durante il quale risultano occupati, a titolo diverso dalla locazione, purché da persone ivi residenti;
- gli alloggi, predisposti all'uso, e tenuti a disposizione per utilizzo occasionale, stagionale non continuativo, si considerano non locati;

c) 6 (sei) per mille: aree fabbricabili;

d) 5 (cinque) per mille: tutti gli altri immobili;

e) 1 (uno) per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici (da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori), con esclusione della facoltà di applicarla agli interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

DETRAZIONI - abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9:

A) € 114,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (da non applicare alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di 1° grado)

B) € 181,00:

- per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei contribuenti pensionati che abbiano avuto nell'anno precedente quale unica fonte di reddito la pensione, anche estera, inferiore a € 6.714,00 (seimilasettecentoquattordici) annui e che non abbiano alcuna ulteriore fonte di reddito diversa da quello derivante dall'abitazione principale medesima e da sue eventuali pertinenze. Per beneficiare di detta agevolazione, i soggetti sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, allegando copia dei documenti fiscali relativi ai redditi percepiti;
- per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo avente almeno tre figli minori alla data del 1° gennaio. Per beneficiare di detta agevolazione, i soggetti sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale.

2) di dare atto che, come previsto dall'art. 1 del D.L. 27.5.2008 N. 93 convertito nella Legge n. 126 del 24.7.2008, viene esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e sue assimilazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota prevista e le relative detrazioni di imposta;

3) di dare atto che la proiezione del gettito I.C.I. da inserire nel bilancio di previsione 2010 può essere determinata come segue:

gettito ordinario derivante dalla base imponibile consolidata e dalla crescita tendenziale derivanti da nuovi fabbricati e nuova base imponibile	€ 765.000,00
gettito straordinario derivante dall'attività di controllo e accertamento anni pregressi	€ 25.000,00
Gettito complessivo previsto per l'anno 2008	€ 790.000,00

--	--

- 4) di approvare lo schema delle aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2010 allegato sub 1) per la diffusione via internet sul sito della Associazione Comuni della Marca Trevigiana;
- 5) di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del 2° comma dell'art. 52 del D. Lgs. 23.12.1997 n. 446;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 172, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione va allegata al bilancio di previsione per l'anno 2010.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Con separata votazione, voti favorevoli n.15, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.